



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 1030 del 25/03/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID - 19. CHIUSURA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO, DAL 26/03/2021 AL 06/04/2021.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- I DPCM del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 16 gennaio 2021, del 6 marzo 2021;

Considerato che l'aumento dei casi di positività al Covid-19, registrato nel territorio comunale, che ha interessato anche le scuole pubbliche e private, desta particolare preoccupazione per l'elevata percentuale dei casi rilevati e che si manifesta, altresì, un aumento considerevole della trasmissibilità per tutte le fasce di età;

Considerato che sul territorio comunale vi sono attualmente alcuni casi di alunni positivi al COVID-19 e diverse persone in isolamento precauzionale, con potenziale rischio di allargamento dello spettro del contagio ad altri soggetti che gravitano sul territorio comunale;

Visto il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in

caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge e in attesa delle risultanze della procedura meglio descritta in premessa;

Sentite le Dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi del territorio montaltese;

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere, in via precauzionale e transitoria, le attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici dei tre Istituti Comprensivi del Centro, di Taverna e dello Scalo nonché delle scuole private;

Viste le precedenti ordinanze sindacali;

Visto l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per tutto quanto sopra premesso

ORDINA

la chiusura, in via cautelativa, di tutti i plessi scolastici, pubblici e privati, Micronido, Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo e di secondo grado - dal 26.03.2021 (compreso) al 06.04.2021 (compreso).

Inoltre

DEMANDA

Ai Dirigenti Scolastici, pubblici e privati, l'organizzazione della didattica a distanza relativa a tutti gli studenti. Si demanda, altresì ai dirigenti scolastici, pubblici e privati, la eventuale organizzazione in presenza delle attività amministrative non differibili.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali:
 - ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole, pubbliche e private, del territorio;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:
 - al Prefetto della Provincia di Cosenza;
 - al Questore;
 - ai Carabinieri di Montalto Uffugo;
 - al Comando di Polizia Locale di Montalto Uffugo;
 - all'ASP di Cosenza;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

D À A T T O

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 25/03/2021

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.